

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/72/CE DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2008

relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi ⁽²⁾, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) La produzione di ortaggi occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità.
- (3) Il conseguimento di risultati soddisfacenti nell'orticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario non solo delle sementi, che sono già disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽⁴⁾, ma anche delle piantine di ortaggi e dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione.
- (4) Il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità.
- (5) Requisiti armonizzati a livello comunitario dovrebbero permettere agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi sani e di buona qualità.

- (6) Tali requisiti armonizzati nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario devono essere conformi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽⁵⁾.

- (7) Fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 2000/29/CE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi se si prova che detti prodotti sono destinati all'esportazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva.

- (8) Per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e ciascuna specie di ortaggio occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; si dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine.

- (9) Spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva.

- (10) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire, con controlli e ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni.

- (11) Per garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere previste misure comunitarie di controllo.

- (12) L'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ha interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità.

⁽¹⁾ Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/699/CE della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 33).

⁽³⁾ Cfr. allegato III, parte A.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE della Commissione (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).

⁽⁵⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/64/CE della Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 31).